

# Il Csm: elenco dei curatori senza invio all'Ordine

## Crisi d'impresa

Per il Consiglio si tratta di uno strumento a supporto dei magistrati

**Giovanni Negri**

L'elenco dei curatori non deve essere trasmesso al Consiglio dell'Ordine professionale. Per la trasparenza e pubblicità degli incarichi è sufficiente che il percorso di formazione dell'elenco sia fondato su chiari criteri di selezione dei professionisti e garantisca un adeguato regime di pubblicità. È questa l'indicazione resa dal Csm in risposta a un quesito posto da un ufficio giudiziario.

Il plenum del Csm sottolinea che l'elenco è uno strumento di lavoro facoltativo, che contiene informazioni sensibili sulla competenza dei professionisti e incide nel momento cruciale della scelta del curatore o del commissario; è poi strumento accessorio rispetto alla scelta discrezionale del professionista operata dal tribunale, che integra il provvedimento giurisdizionale. Contiene in sintesi una serie di valutazioni, in particolare sul valore dei singoli professionisti, che appartiene tipicamente alla riservatezza della camera di consiglio.

L'articolo 356 del Codice della crisi prevede poi la pubblicazione nell'Albo nazionale dei nominativi dei professionisti destinati a essere incaricati nelle procedure concorsuali su tutto il territorio nazionale, ma non prevede l'onere per i singoli tribunali di tenere un elenco di professionisti da nominare.

**L'iter di formazione dell'elenco deve però essere fondato su chiari criteri di selezione**

Così, visto che si tratta di uno strumento che riguarda il passaggio cruciale della scelta del curatore e contiene informazioni tipiche della camera di consiglio, tipiche quindi dell'esercizio dell'attività giurisdizionale, gli Ordini professionali non ne possono pretendere l'esame. Sebbene, osserva ancora il Consiglio superiore, al provvedimento di nomina non debba essere attribuita natura tecnicamente giurisdizionale, tanto che quando era in vigore la legge fallimentare ne veniva esclusa l'impugnazione, l'elenco contiene in ogni caso informazioni funzionali a integrare un provvedimento che resta sindacabile esclusivamente con uno specifico strumento, il reclamo previsto dall'articolo 124 del Codice della crisi, rimedi rispetto ai quali agli ordini professionali non potrebbe essere riconosciuta la legittimazione attiva, non essendo gli enti portatori di un interesse proprio e diretto.

La non trasmissione dell'elenco risulta allora perfettamente in linea con il dato normativo, «posto che è pubblico, a monte, l'albo nazionale, e l'articolo 125 Codice della crisi (come già prima l'articolo 28/IV legge fallimentare) stabilisce la pubblicazione nel registro delle nomine presso il ministero della Giustizia dei soli provvedimenti di nomina dei curatori e commissari giudiziali, con annotazione dell'ammontare di attivo e passivo delle procedure chiuse».